



**Il Tribunale di Novara
Sezione Fallimentare**

riunito in persona dei giudici:

dott.	Bartolomeo	QUATRARO	presidente
dott.ssa	Simona	GAMBACORTA	giudice
dott.ssa	Guendalina	PASCALE	giudice est.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Oggetto: revocazione *ex art. 98 lf.*

Nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 4.5.12 e notificato in data

DA

FALLIMENTO RAF S.P.A.

rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Panagini per delega in atti, con domicilio eletto in Novara, Rotonda Massimo D'Azeglio n. 7, presso lo studio del difensore

- RICORRENTE -

CONTRO

LAURA CLARA LOCATI

- RESISTENTE NON COSTITUITA -

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con istanza depositata in data 26.1.11, l'odierna resistente ha chiesto l'ammissione al passivo del Fallimento RAF s.p.a. del proprio credito lavorativo di euro 8.978,00, in via privilegiata, con interessi e rivalutazione.

Il G.D., con decreto del 30.5.11, ha accolto l'istanza, limitatamente all'importo di euro 3.782,16, col privilegio di cui all'art. 2751*bis* n. 1 cc.

Con successiva istanza depositata in data 30.5.11, Deutsche Bank s.p.a. si è insinuata al passivo del medesimo fallimento documentando un rapporto di finanziamento con la sig.ra Locati assistito da cessione del quinto, titolo, questo, che ha motivato la sua ammissione per il medesimo importo già insinuato dalla ex-dipendente di RAF.

In conseguenza di tale ultima ammissione, il Curatore del Fallimento RAF s.p.a. ha, pertanto, proposto revocazione ex art. 98 LF, motivata sulla base della sopravvenuta conoscenza della documentazione attestante la cessione del credito del lavoratore a favore della banca mutuante.

La dipendente resistente non si è costituita nel presente procedimento, nonostante rituale notifica.

Dal tenore dell'atto introduttivo e delle domande spiegate emerge chiaramente e senza ombra di dubbio che la Curatela ricorrente ha proposto ricorso per revocazione del decreto di ammissione del credito del dipendente, per errore essenziale di fatto e/o mancata conoscenza di documenti decisivi non prodotti tempestivamente per causa non imputabile.

1.La revocazione, in generale.

A tale specifico riguardo deve premettersi, in generale ed in punto di diritto, che la revocazione ha il fine supremo del raggiungimento della giustizia sostanziale o dell'adeguamento a questa della giustizia formale. Si tratta di un rimedio estremo, diretto, da un lato, ad espungere dal concorso fallimentare una ragione di credito ammessa ingiustamente con un provvedimento ormai definitivo e, dall'altro, a rendere effettivo il principio della parità di trattamento tra i creditori, che sarebbe gravemente vulnerato se dovesse rimanere intangibile un credito la cui ammissione è stata frutto di slealtà di un creditore verso gli altri, di un errore del giudice o di una situazione successivamente contraddetta dal rinvenimento di un documento decisivo.

Lo speciale mezzo di impugnazione ora in esame, proprio perché idoneo ad annullare un provvedimento di contenuto decisorio non più impugnabile con i mezzi d'impugnazione ordinari, per il decorso dei relativi termini che regolano la proposizione del gravami, si configura come un rimedio straordinario, assimilabile, pur con le doverose differenze, a quelli disciplinati dagli artt. 396 e 404 co. 2, c.p.c..

Diversamente dall'abrogato art. 102 l. fall., il contenuto letterale dell'art. 98, co. 4, l. fall. non prevede più, quale condizione essenziale per la procedibilità dell'azione, la circostanza che il fallimento sia ancora aperto, e che quindi non sia stato pronunciato dal Tribunale il decreto previsto dall'art. 119 l. fall. Ciò in quanto il legislatore della riforma ha introdotto un termine perentorio entro il quale far valere, a pena di decadenza, il mezzo in esame, identificabile in trenta giorni dalla scoperta del fatto o del documento, a norma dell'art. 99, co. 1, LF.

Altro presupposto che la riforma ha reso esplicito è costituito dalla circostanza che la scoperta del dolo, della falsità o dell'errore, ovvero la mancata conoscenza di documenti decisivi, siano

posteriori al decorso dei termini per la proposizione della opposizione o della impugnazione, ex art. 98, co. 4, LF. Con ciò, il legislatore del 2006 ha quindi lasciato chiaramente intendere che, proprio in considerazione del già rilevato carattere di rimedio straordinario, l'azione di revocazione sia consentita solo nei casi in cui il ricorrente sia stato nell'impossibilità di impugnare nei modi ordinari il provvedimento contestato, e non anche nei casi in cui egli sia rimasto inerte per motivo a lui imputabile.

Riguardo ai motivi dell'impugnazione e, nello specifico, all'errore di fatto, deve precisarsi che con esso si intende l'errore dovuto a falsa percezione materiale di un fatto, dovuta all'ignoranza di documenti decisivi successivamente rinvenuti (Cass. Civ. 5154/1990), che ha indotto il giudice a ritenerlo sussistente mentre non esisteva, con esclusione, in ogni caso, di qualsiasi rilevanza dei processi interpretativi rimessi alla valutazione del giudice stesso. Per la sussistenza dell'errore di fatto, in generale, occorrono i seguenti quattro presupposti: la mancanza di qualsiasi componente valutativo-ricostruttiva, ma mera assunzione di fatti, il contrasto totale tra l'assunzione dei fatti erroneamente percepiti e gli atti e documenti di causa, la decisività del fatto cui attiene l'errore e pertanto il rapporto di causalità tra l'erronea percezione del giudice e la pronuncia da lui emessa, tale che, una volta eliminato quest'ultimo, cada il presupposto su cui la pronuncia è basata, infine, l'insussistenza di un contrasto tra le parti sul punto erroneamente prospettato.

Si è, quindi, ritenuto errore di diritto e non di fatto -e pertanto non rientrante in alcuna delle ipotesi di cui all'articolo 102 - l'ipotesi in cui il curatore contesti la collocazione tra i crediti privilegiati di un credito assistito da prelazione ipotecaria, quando per mancanza di contestualità tra il sorgere del credito e la costituzione della garanzia questo era revocabile ai sensi dell'articolo 67 (Cass. Civ. 4690/1994). La giurisprudenza esclude che l'errore debba necessariamente risultare dagli atti o dei documenti del processo, diversamente da quanto accade per la revocazione ordinaria (Trib. Torino 26.4.1996, in Fall. 1996, p. 1034); e ciò in considerazione dei più ampi poteri che la normativa previgente attribuiva al giudice delegato.

Quanto, invece, al terzo motivo di revocazione, deve rilevarsi che, mentre in base alla normativa previgente (art. 102 LF) era sufficiente, quale presupposto di fatto per l'esperibilità del rimedio, il rinvenimento di documenti decisivi "*prima ignorati*", il novellato quarto comma dell'art. 98 l. fall. richiede, più restrittivamente, la "*mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile*", con formula che riecheggia quella dell'art. 395 c.p.c., laddove tale disposizione si riferisce al rinvenimento di do-

cumenti decisivi “*che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario*”.

Secondo l'opinione preferibile, la non imputabilità non deve essere riferita alla mancata produzione tempestiva dei documenti, come sembrerebbe suggerire il tenore letterale dell'art. 98 l. fall., ma deve piuttosto investire l'ignoranza dei documenti decisivi, in quanto altrimenti si finirebbe per rinnegare il riferimento iniziale alla mancata conoscenza del documento poi reperito, giustificando la istanza di revocazione sulla base di documenti di cui fosse precedentemente nota l'esistenza ma che non fosse stato possibile acquisire al giudizio per fatto non imputabile alla parte, come nel caso di inottemperanza del detentore del documento ad un eventuale ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c..

La giurisprudenza, allo stesso proposito, ha chiarito che l'impossibilità di produrre in giudizio un documento decisivo per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario, che, a norma dell'art. 395, comma 1, n. 3 c.p.c., giustifica la domanda di revocazione della sentenza passata in giudicato, può essere ravvisata solo quando chi promuove la revocazione abbia dimostrato di aver fatto tutto il possibile per acquisire tempestivamente il documento e di non esserci riuscito per causa a lui non imputabile o per fatto dell'avversario. In questa seconda ipotesi, è necessario fornire la prova della specifica iniziativa probatoria della parte nel giudizio di merito e di un comportamento ostativo della controparte, non essendo sufficiente allegarne la mancata collaborazione (v. Cass. Civ., 20 marzo 2009, n. 6821).

Con riferimento, infine, alla nozione di documento, dottrina e giurisprudenza hanno ritenuto che tale debba intendersi non soltanto il documento scritto, ma altresì qualunque elemento del mondo esterno dal quale possa derivarsi una prova avente carattere di decisività; deve, peraltro, trattarsi della falsa percezione di documenti o circostanze già esistenti al momento della decisione oggetto di revocazione, essendo per contro irrilevanti eventuali fatti sopravvenuti (così Cass. Civ. SU, 25 luglio 2007, n. 16402).

2. Il merito della controversia.

In applicazione dei sopraesposti principi, ritiene il Collegio che il ricorso della Curatela debba essere accolto.

La procedura ha, infatti, documentato, innanzitutto, di avere proposto la presente impugnazione successivamente alla scadenza del termine per l'impugnazione del decreto di esecutività dello stato passivo riferito all'insinuazione della dipendente, essendo lo stesso datato 30.5.11.

La Curatela ha, quindi, dimostrato di avere rinvenuto la documentazione inerente il contratto di finanziamento sottoscritto dalla dipendente soltanto successivamente alla sua insinuazione, in quanto lo stesso è stato prodotto unicamente dall'istituto mutuante con la propria insinuazione del 24.10.11. Sul punto deve rilevarsi che la documentazione relativa alla cessione del quinto dello stipendio da parte dei dipendenti non può, *tout court*, ascrivere al *genus* di quella nella naturale disponibilità della procedura concorsuale, particolarmente nel caso della RAF s.p.a., in cui il Curatore ha dovuto ricostruire autonomamente tutte le posizioni dei dipendenti, a seguito del notorio mancato rinvenimento della contabilità.

Ciò supporta, altresì, la necessitata valutazione di non imputabilità a parte ricorrente dell'ignoranza della stipulazione di contratto di finanziamento con cessione del quinto da parte della dipendente, contratto che, inoltre, risulta antecedente all'insinuazione della dipendente, con ciò integrandosi tutti i presupposti di fatto e di diritto per il vittorioso esperimento della revocazione.

3. Le spese di lite.

L'obiettiva difficoltà delle questioni giuridiche trattate (nonché la mancata costituzione della resistente) giustifica l'irripetibilità delle spese di lite tra le parti.

PQM

Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:

Dispone la revoca del decreto del GD 30.5.11, che ha dichiarato l'esecutività dello stato passivo del fallimento RAF s.p.a., nella parte in cui ha ammesso allo stato passivo della procedura il credito di Clara Laura Locati per l'importo di euro 3.782,16.


Manda il Curatore per le annotazioni corrispondenti sullo stato passivo

Spese irripetibili.

Così deciso in Novara il 25/10/2012

Il Presidente

(dott.) Bartolomeo Quatraro



Il Giudice estensore

(dott.ssa Guendalina Pascale)

TRIBUNALE DI NOVARA
Depositato in Cancelleria

Novara, il 26.10.2012

IL CANCELLIERE